

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2027

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANÒ, ADOLFO BATTAGLIA, RAVAGLIA,
GUGLIELMO CASTAGNETTI, MODIGLIANI**

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali

Presentata il 15 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 1589 che istituì il Ministero delle partecipazioni statali fu approvata definitivamente il 22 dicembre 1956. Dopo 35 anni di dibattiti e di riflessioni sul sistema di governo delle partecipazioni statali e, più in generale, sul ruolo dell'intervento pubblico in economia — di fronte al deteriorarsi della situazione dell'intero settore delle partecipazioni statali — un Comitato, guidato dal professor Massimo Severo Giannini, si è fatto promotore, tra le altre, di un'iniziativa referendaria per l'abolizione del Ministero delle partecipazioni statali.

Presentando il *referendum*, i promotori hanno sottolineato due punti rilevanti: la necessità di abolire il Ministero per ricondurre la politica industriale a condizioni organiche anche sul piano istituzionale; la

possibilità di perseguire tale obiettivo anche attraverso un'iniziativa legislativa parlamentare.

Spinto dall'iniziativa referendaria, il VII Governo Andreotti presentò alla Camera un disegno di legge delega per la soppressione del Ministero. Tale progetto fu presentato contestualmente all'approvazione da parte del Governo del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, successivamente convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, che — consentendo la trasformazione in società per azioni di tutti gli enti pubblici economici, ivi compresi gli enti di gestione delle partecipazioni statali — avrebbe dovuto dare il via ad una politica di privatizzazioni.

Nella realtà, sotto la declamata bandiera delle privatizzazioni, la legge n. 35 del 1992 ha costituito il pretesto per inse-

rire, fra le entrate del bilancio dello Stato per il 1992, una somma di quindicimila miliardi.

Lo stesso Governo Amato ha proseguito nella ripetizione di intenti di privatizzazione, ma finora non ha, dopo diversi mesi, presentato alcun disegno di legge per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

Questa, al contrario, deve essere intesa come la necessaria premessa per una seria e concreta politica di privatizzazioni, da attuare con chiarezza e determinazione nell'intento di ridurre i vincoli di ordine politico sulle strategie aziendali delle imprese a partecipazione statale. La presenza nel mondo delle partecipazioni statali dei partiti, segnatamente di quelli maggiori della compagine governativa, è aumentata negli ultimi tempi oltre misura, con un conseguente decadimento delle scelte imprenditoriali. È proprio su questo punto che è fallito il ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, come invece era stato concepito all'atto della sua costituzione nel 1956. Proprio il 16 marzo 1956, l'onorevole Ugo La Malfa, in sede di discussione del disegno di legge governativo che istituì il Ministero, si soffermò alla Camera sul rischio della burocratizzazione del settore industriale a partecipazione pubblica, rischio che ben poteva derivare dalla costituzione del Ministero.

Con la legge istitutiva venivano trasferite le partecipazioni dal Ministero delle finanze, che le deteneva, agli enti di gestione, dotati di personalità giuridica distinta da quella dello Stato: si operava così un vero e proprio distacco della gestione di queste partecipazioni dall'orbita statale. In seguito, con la costituzione del CIPE e del CIPI, il ruolo del Ministero è stato chiaramente circoscritto alla vigilanza sull'attuazione degli indirizzi collegiali di Governo e sul rispetto da parte degli enti di gestione dei criteri di economicità.

Dopo fasi alterne e non pochi momenti d'ombra, il Ministero delle partecipazioni statali continua oggi a confondere il proprio ruolo di coordinamento e di indirizzo

generale con il ruolo amministrativo finanziario proprio degli enti di gestione o, addirittura, delle finanziarie di settore. Inoltre, il sistema delle partecipazioni statali è assolutamente dipendente dalle pressioni dei partiti politici.

La relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 evidenzia che « l'esperienza della gestione delle partecipazioni statali negli ultimi anni ha mostrato come sia stato difficile avvicinare il livello operativo del sistema al rispetto del principio di economicità ». Infatti, « l'azione programmata per il recupero di condizioni di equilibrio economico-finanziario dei gruppi gestiti dagli enti di gestione continua ad essere limitata e contrastata dal permanere del peso di oneri impropri, da funzioni di salvataggio assegnate alle imprese, da oneri connessi con la ristrutturazione del settore siderurgico, dalle contraddizioni e dai limiti dell'intreccio tra pubblico e privato nel settore chimico, nonché da incongruenze e sovrapposizioni di compiti, dovute alla stratificazione non sempre coordinata di disposizioni legislative. Così che anche l'avvio della ricerca verso un più pieno inserimento all'interno delle regole di mercato e della concorrenza, perseguito attraverso dismissioni e processi di internazionalizzazione, intesa a fronteggiare la pesante crisi del precedente decennio, soprattutto derivante dai grandi settori di base (siderurgia, chimica, alluminio), subisce ancora il peso delle scelte del passato, generando la compresenza, accanto alla funzione propulsiva imprenditoriale, della gestione di politiche di salvataggio e di sostegno, nonché di un notevole carico improprio, rispetto alla logica imprenditoriale, di finalità sociali » (vedi: Decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1991, vol. II, tomo III, pag. 882 e seguenti).

Il testo che si sottopone all'esame della Camera prevede quindi, all'articolo 1, la soppressione del Ministero e conseguentemente della Ragioneria centrale presso di esso; all'articolo 2 si prevede la restitui-

zione dei poteri di indirizzo e di coordinamento, fino ad un riordino complessivo della materia relativa ai Comitati interministeriali e ai loro poteri, al depositario naturale individuato nel Ministero dell'industria, mentre i poteri di vigilanza sul rispetto dei criteri di economicità da parte delle società partecipate dallo Stato vengono riassorbiti in quelli più generali

del Ministero del tesoro. All'articolo 3 si investe il Consiglio dei ministri della responsabilità di trasferire il personale del Ministero delle partecipazioni statali ai dicasteri che gli succedono in proporzione all'ambito delle competenze rispettivamente demandate. All'articolo 4, infine, si stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione del Ministero).

1. Il Ministero delle partecipazioni statali, istituito con la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, è soppresso a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa la Ragioneria centrale istituita presso il Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 2.

(Competenze).

1. I poteri di coordinamento e di direttiva, in attuazione delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), attualmente di competenza del Ministero delle partecipazioni statali, sono trasferiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fino al riordino della materia.

2. I poteri di controllo sull'andamento della gestione, attualmente di pertinenza del Ministero delle partecipazioni statali, sono trasferiti al Ministero del tesoro.

ART. 3.

(Personale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede al trasferimento del personale del

Ministero delle partecipazioni statali al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del tesoro in rapporto alle attribuzioni demandate ai sensi dell'articolo 2 a ciascuno dei due Ministeri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio in conseguenza delle misure previste dalla presente legge.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.